



RAEE INFORMAZIONI GENERALI



Il DLGS 151/2005 del 25 luglio 2005 ha recepito la direttiva europea 2002/96/CE definendo, di fatto, le norme di comportamento per lo smaltimento dei rifiuti a fine vita.

Le informazioni contenute in questo documento non intendono essere esaustive dell'argomento che è in realtà assai ben più vasto e complesso ma mirano semplicemente ad inquadrare l'ambito normativo di applicazione della gestione dell'eco-contributo RAEE.

La direttiva in oggetto pone a carico dei Produttori l'onere di istituire, gestire e finanziare sistemi di raccolta e di trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel rispetto di tutte le normative vigenti.

Nell'ambito della normativa è bene identificare i soggetti che intervengono:

- **Produttore:** colui che fabbrica e rivende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il proprio marchio, oppure rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri, oppure immette per primo sul territorio nazionale apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale.
- **Distributore:** colui che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce apparecchiature elettriche ed elettroniche ad un utilizzatore finale
- **Utilizzatore finale:** colui che acquisisce tali apparecchiature; può trattarsi di un privato (si parla di RAEE domestici) o di un'impresa (RAEE professionali)
- **apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE):** sono definite per decreto dall'allegato 1A del D.Lgs. suddetto.

L'attuale normativa **entrata in vigore** (dopo numerosi rinvii) **il 1 gennaio 2008** lascia discrezionalità al Produttore circa la possibilità di rendere visibile l'eco contributo (**visible fee**) nei documenti inviati o internalizzarlo nel prezzo di vendita (articolo 10 comma 2).

L'opzione seguita dal produttore, vincola alla stessa tutti i soggetti della filiera commerciale, fino all'arrivo all'utilizzatore finale.

Qualora il produttore decida quindi di applicare la visible fee ai propri prodotti, è previsto che questo eco-contributo RAEE passi di soggetto in soggetto lungo la catena di vendita senza subire variazioni, fino al consumatore finale.

L'entità dell'eco-contributo è variabile in funzione del tipo di apparecchio e al peso netto dello stesso, secondo tabelle reperibili sui siti dei consorzi nati per gestire il RAEE.

Tale contributo sia esso visibile o meno è funzionale al finanziamento dei costi di recupero, trattamento e riciclaggio delle apparecchiature.

In ogni caso il Produttore dovrà iscriversi al Registro Nazionale dei Produttori, gestito telematicamente dalle Camere di commercio.

Il numero di iscrizione verrà rilasciato dalla Camera di Commercio della provincia in cui risiede la sede legale del Produttore e tale numero dovrà essere riportato sui documenti di vendita emessi (ddt e fatture).

Al momento dell'iscrizione dovrà comunicare la modalità di smaltimento che intende adottare scegliendo fra il sistema individuale o quello collettivo (aderendo quindi ad un consorzio).

La quota di partecipazione al consorzio verrà calcolata annualmente sulla base della quantità (o del peso) dei materiali RAEE immessi nell'anno precedente sul mercato.

Da un punto di vista gestionale quindi l'azienda può trovarsi ad essere uno dei tre soggetti che fanno parte del sistema di smaltimento.

Se si tratta di un Produttore, oltre ad una serie di obblighi burocratici da adempiere, l'azienda dovrà decidere se rendere il contributo RAEE visibile oppure internalizzarlo. Nel secondo caso non sarà necessario nessun tipo d'intervento, mentre nel primo caso è necessario attivare la gestione del RAEE sui moduli di OS1 relativi al ciclo attivo (sicuramente sulle vendite, eventualmente anche su ordini clienti ed offerte).

Se si tratta di un Distributore dovrà gestire nel ciclo passivo l'applicazione del contributi RAEE visibili addebitato dai produttori e nel ciclo attivo addebitare all'utilizzatore finale i contributi visibili stabiliti dai produttori stessi.

Se si tratta di un Utilizzatore finale (ovviamente solo nel caso di azienda), potrà eventualmente attivare nel ciclo passivo la registrazione dell'eco contributo RAEE separato dal costo specifico dell'apparecchiatura (ovviamente se la fattura viene registrata da prima nota contabile tale meccanismo non è necessario).